



*Ministero della cultura*

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL VENETO  
COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

*All'*

Ag. DEMANIO.AGDVE01.REGISTRO  
Dir. UFFICIALE.0010652.22-06-2021.I

Bor\_ 30174 VENEZIA

PEC: [dre\\_veneto@pce.agenziademanio.it](mailto:dre_veneto@pce.agenziademanio.it)

*Alla*

Soprintendenza Archeologia belle arti  
e paesaggio per le province di Verona,  
Vicenza e Rovigo  
VERONA

*E. p.c.,*

PEC: [mbac-sabap-vr@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-vr@mailcert.beniculturali.it)

*All*

Comune di  
ARIANO NEL POLESINE (Rovigo)

PEC:  
[protocollo.comune.arianonelpolesine.ro@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.arianonelpolesine.ro@pecveneto.it)

*Allegati:* 1

*Oggetto:* Rete immobili demaniali "Valore Paese – DIMORE" – Protocollo d'Intesa MIBACT - MISE - INVITALIA - ANCI-FPC - MEF - Agenzia del demanio – Progetto a rete FARI, TORRI ED EDIFICI COSTIERI, inquadrato nell'ambito del Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022:

ARIANO NEL POLESINE (Rovigo) – Fabbricato denominato Chiavica emissaria, sito in località Bacucco 1, catastalmente distinto al C.F., foglio 14, particella 19, subb. 1 parte e 2; e al C.T., foglio 14, particelle 9 e 19, di proprietà del Demanio dello Stato, in consegna all'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Veneto di Venezia – (Provvedimento 25 febbraio 2019) -

Autorizzazione alla concessione di valorizzazione, ai sensi dell'art. 3-bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410 e dell'art. 57 bis decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 –

Immobile appartenente ai soggetti di cui all'art. 55, comma primo del d.lgs n. 42/2004 - (demanio culturale dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali) –

Si trasmette in allegato alla presente il provvedimento 16 giugno 2021, con il quale, ai sensi delle disposizioni in oggetto richiamate, è stata autorizzata la concessione in uso del bene culturale in oggetto descritto.

Al destinatario del presente provvedimento, successivamente al perfezionamento dell'atto che trasferisce la proprietà dell'immobile, restano in capo gli obblighi di denuncia di cui all'art. 59 del d.lgs. n. 42/2004.

La Soprintendenza competente provvederà alla trascrizione del provvedimento, successivamente all'acquisizione della relata di notifica.-

Il Presidente della Commissione Regionale  
Dott.ssa Renata Casarin

Il Funzionario incaricato  
Arch. Michele Castelli

Firmato digitalmente da

**RENATA CASARIN**

Q = MINISTERO PER I BENI E LE  
ATTIVITA' CULTURALI  
e-mail = renata.casarin@beniculturali.it  
Data e ora della firma: 21/06/2021  
15:41:34



COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

Ca' Michiel dalle Colonne, Cannaregio 4314 – 3012 Venezia – Tel. 041 3420 111

PEC: [mbac-sr-ven@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sr-ven@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [sr-ven@beniculturali.it](mailto:sr-ven@beniculturali.it)



*Ministero della cultura*

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL VENETO  
COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

#### LA COMMISSIONE REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 *“Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il provvedimento 25 febbraio 2019, con il quale la Commissione regionale per il patrimonio culturale del Veneto, ha verificato, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 10, comma 1, e 12, del d.lgs n. 42/2004, la sussistenza dell’interesse culturale nell’immobile denominato *“Fabbricato denominato Chiavica emissaria”*, sito nel comune di Ariano nel Polesine, provincia di Rovigo, località Bacucco 1, catastalmente distinto al C.F., foglio 14, particella 19, subb. 1 parte e 2 e al C.T., foglio 14, particelle 9 e 19, di proprietà del Demanio dello Stato, in consegna all’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Veneto di Venezia;

VISTA la nota prot. n. 16513 del 27 ottobre 2020, pervenuta in pari data, integrata, su richiesta della competente Soprintendenza prot. n. 26170 del 26 novembre 2020, con prot. n. 9712 dell’8 giugno 2021, ricevuta in Commissione regionale in pari data, con la quale, ai sensi dell’art. 55, comma secondo, del d.lgs 42/2004, il legale rappresentante del soggetto proprietario dell’immobile di cui sopra ha chiesto, al Ministero della cultura, il rilascio della autorizzazione di cui all’art. 57 *bis* del Codice alla concessione di valorizzazione del suindicato immobile, corredandola dell’indicazione della destinazione d’uso in atto, del programma degli interventi conservativi necessari, nonché delle modalità di fruizione pubblica del bene;

VISTA la nota prot. n. 7654 del 4 novembre 2020, con la quale, ai sensi del comma terzo del sopra citato art. 55, la Commissione regionale ha dato comunicazione alla Regione del Veneto dell’intervenuta richiesta di autorizzazione alla concessione dell’immobile;

VISTO il parere istruttorio nel merito espresso, con nota prot. n. 15156 del 9 giugno 2021, qui pervenuto dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Vicenza e Rovigo il 10 giugno 2021;

Tutto ciò premesso e richiamato, ai sensi dell'art. 55 del più volte citato d. lgs n. 42/2004

## AUTORIZZA

con deliberazione 16 giugno 2021 di cui al pertinente verbale della seduta, la concessione dell'immobile denominato *"Fabbricato denominato Chiavica emissaria"*, sito nel comune di Ariano nel Polesine (Rovigo), come meglio individuato e descritto nelle premesse del presente provvedimento.

Il bene oggetto di concessione in uso, ai sensi del comma 3-*sexies* del medesimo articolo 55, non potrà essere assoggettato ad interventi di alcun genere senza che il relativo progetto sia stato preventivamente autorizzato ai sensi dell'art. 21 del più volte citato decreto legislativo n. 42/2004.

La concessione in uso di cui sopra, ai sensi del comma 3-*quater* del più volte citato art. 55, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e condizioni, come da succitato parere istruttorio del Soprintendente prot. n. 15156/2021:

1. *lettera a) prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate*: dovrà essere assicurata la conservazione del bene mediante idonei provvedimenti restaurativi e manutentivi, che dovranno garantire soprattutto la conservazione dell'architettura dell'edificio. Non saranno consentite suddivisioni o frammentazioni degli spazi interni che non rispettino, ovvero non recuperino adeguatamente l'originaria articolazione architettonica; laddove ciò si rendesse necessario, tale operazione sarà effettuata attraverso soluzioni di norma reversibili e precedute da approfondite indagini storiche e stratigrafiche.  
Ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 dovrà essere comunicato preventivamente alla Soprintendenza competente ogni mutamento di destinazione d'uso ai fini di accertarne la compatibilità con il presente provvedimento e con il carattere storico-artistico dell'immobile, escludendo ogni pregiudizio alla sua conservazione.
1. *lettera b) condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso*: considerata la precedente destinazione d'uso commerciale, le modalità di fruizione pubblica saranno quelle consentite compatibilmente dalle destinazioni d'uso di tipo turistico-ricettivo, oppure altro uso che non risulti peggiorativo della fruizione pubblica ai sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 42/2004.
1. *lettera c) congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta*: le modalità e tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati si ritengono congrui.

La presente autorizzazione a concedere l'immobile comporta gli effetti di cui al comma 3-*quinqies* dell'art. 55 del più volte citato d.lgs n. 42/2004, restando comunque detto immobile sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di cui al titolo primo del medesimo decreto legislativo.

Le suindicate prescrizioni e condizioni saranno riportate nell'atto di concessione in uso, del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Su richiesta del Soprintendente, esse sono trascritte nei registri immobiliari.

Ai sensi del comma secondo, dell'art. 55-*bis* del d.lgs n. 42/2004, il Soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte del concessionario, dell'obbligazione di cui sopra, fermo restando l'esercizio dei poteri di tutela, dà comunicazione delle accertate inadempienze all'amministrazione concedente ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di concessione in uso.

L'atto di concessione in uso sarà denunciato alla competente Soprintendenza, nei modi ed entro i termini di cui all'art. 59 del più volte citato d.lgs n. 42/2004.

Avverso il presente provvedimento è ammessa la proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio nei termini e con le modalità di cui agli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.-

Venezia, 16 giugno 2021

Il Presidente della Commissione Regionale  
Dott.ssa Renata Casarin

Firmato digitalmente da

**RENATA CASARIN**

O = MINISTERO PER I BENI E  
LE ATTIVITA' CULTURALI  
e-mail =  
renata.casarin@beniculturali.it  
Data e ora della firma:  
21/06/2021 15:41:20

